COMMISSIONE V

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI

VII.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 APRILE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VICENTINI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DE VITA ed altri: Modifiche agli articoli 18, secondo comma, e 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. (991) 43

PRESIDENTE 43

Votazione segreta:

PRESIDENTE 44

La seduta comincia alle 10.

DAMI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Vita ed altri: Modifiche agli articoli 18, secondo comma, e 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Vita, Alpino, Rubinacci, Degli Occhi, Ferri, Ingrao: « Modifiche agli articoli 18, secondo comma, e 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro », sulla quale riferirò io stesso.

La Commissione Affari costituzionali ha inviato il seguente parere sulla proposta di legge: « La I Commissione Affari costituzionali, nella seduta odierna, ha esaminato la proposta di legge De Vita e altri: « Modifiche agli articoli 18, secondo comma, e 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed ha espresso parere favorevole al primo e secondo comma della proposta stessa.

Per quanto si riferisce al terzo comma, la Commissione esprime l'avviso che – non potendosi il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro considerare organo costituzionale ma organo ausiliario – tale comma si troverebbe in contrasto con il principio della riserva di legge che, per la materia dell'ordinamento degli uffici pubblici, è stabilito nell'articolo 97 della Costituzione.

Esprime quindi parere contrario al comma medesimo riservandosi che, ove da parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si ritenga non conforme alle esigenze del suo funzionamento il sistema stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 15 gennaio 1959, n. 33, esso potrà avvalersi, a tal fine, dei poteri di iniziativa legislativa che gli competono ».

L'articolo 97 della Costituzione, nella sezione della pubblica amministrazione, stabilisce

che i pubblici uffici, sono organizzati secondo disposizioni di legge e non con provvedimenti amministrativi ed è per questo motivo che la materia di cui al terzo comma dell'articolo unico, deve, eventualmente, essere demandata ad una futura legge.

Il rilievo fatto dalla I Commissione deve, quindi, a mio parere essere accettato provvedendo al necessario emendamento, con la soppressione del terzo ed ultimo comma dell'articolo unico.

Nei primi due commi si determina in lire 400 milioni l'assegnazione di fondi per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e si dà ad esso una autonomia amministrativa che, però, comporta l'esame da parte della Corte dei conti del consuntivo a fine di esercizio.

Tale autonomia è conforme a quanto statuito in materia in Francia, Belgio, Paesi Bassi in quanto i Consigli economici e sociali dei paesi della Comunità economica europea non sono sottoposti – per ciò che concerne la gestione finanziaria degli stanziamenti necessari al loro funzionamento – ad alcun controllo preventivo od ingerenza amministrativa esterna nello svolgimento delle spese.

Il controllo viene esercitato solo successivamente in via consultiva, sui rendiconti fiscali, al termine dell'esercizio finanziario.

La materia relativa ai bisogni ed alla assegnazione e gestione dei finanziamenti, e, infatti, disciplinata nelle rispettive legislazioni in modo da assicurare una indispensabile autonomia ai consigli per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.

In armonia, quindi, a ciò che viene attuato negli altri paesi della Comunità economica europea, propongo alla Commissione l'approvazione dell'articolo unico, con l'accoglimento però della riserva fatta dalla I Commissione e quindi con la soppressione del terzo comma dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Gli articoli 18 (secondo comma) e 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sono sostituiti dal seguente articolo:

« L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è determinata in lire 400 milioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Nei limiti della assegnazione stabilita, il Consiglio nazionale provvede secondo le esigenze del suo funzionamento, alla gestione delle spese, di cui presenta il rendiconto a chiusura di ogni esercizio direttamente alla Corte dei conti.

Il Consiglio nazionale provvede alla organizzazione dei servizi e degli uffici e stabilisce, istituendo apposita pianta organica, la qualifica e le attribuzioni del Segretario Generale e del personale dipendente, assegnato al Consiglio mediante comandi o trasferimenti da Amministrazioni pubbliche o assunto mediante concorsi ».

Pongo in votazione l'articolo unico fino alle parole « Corte dei conti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo unico che risulta così modificato:

L'articolo 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è determinata in lire 400 milioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Nei limiti della assegnazione stabilita, il Consiglio nazionale provvede secondo le esigenze del suo funzionamento, alla gestione delle spese, di cui presenta il rendiconto a chiusura di ogni esercizio direttamente alla Corte dei conti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

In sede di coordinamento dell'articolo unico, si provvederà anche alla modifica del titolo della proposta di legge da apportare a seguito della soppressione dell'ultimo comma.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

DE VITA ed altri: « Modifiche agli articoli 18, secondo comma, e 20 della della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (991):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alpino, Amendola Giorgio, Assennato, Barbi, Belotti, Berloffa, Biaggi Nullo, Biasutti, Brighenti, Brodolini, Bufardeci, Buttè, Castelli Edgardo, Dami, Di Paolantonio, Galli, Gioia, Giolitti, Isgrò, Lizzadri, Lombardi Riccardo, Napolitano Giorgio, Pedini, Vicentini.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI